REGOLAMENTO (CEE) N. 2137/75 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 1975

relativo alla vendita a prezzi fissati forfettariamente in anticipo di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1855/74 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 79/75 della Commissione, del 14 gennaio 1975 (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1282/75 (4), ha istituito un regime di gare mensili per la vendita di carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento ; che i quantitativi di carne messi in gara non sono stati aggiudicati per intero ; che i concorrenti non aggiudicatari potrebbero essere interessati ad approvvigionarsi in carni ;

considerando che è pertanto opportuno mettere in vendita a prezzi fissati forfettariamente in anticipo talune carni bovine disossate, conformemente agli articoli da 2 a 6 del regolamento (CEE) n. 216/69 della Commissione, del 4 febbraio 1969, relativo alle modalità di applicazione per lo smaltimento delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento (5), introducendo tuttavia alcune disposizioni derogatorie che si rendono necessarie soprattutto in materia di pagamento delle merci ; che, per non influenzare negativamente lo svolgimento normale delle gare, la vendita ai prezzi fissati può aver luogo soltanto per un periodo limitato ;

considerando che durante le operazioni di ritiro dall'ammasso possono verificarsi casi di forza maggiore ; che è opportuno dare agli organismi d'intervento la possibilità di prendere le misure necessarie per far fronte a casi siffatti ;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Durante il periodo dal 18 al 29 agosto 1975, l'organismo d'intervento irlandese vende fino a 7 000 tonnellate e gli organismi d'intervento di ciascuno degli altri Stati membri interessati vendono fino a 5 000 tonnellate di carni disossate, di cui qualità e prezzi sono indicati nell'allegato I, nei limiti delle quantità disponibili. Le vendite hanno luogo conformemente agli articoli da 2 a 6 del regolamento (CEE) n. 216/69 ed alle disposizioni del presente regolamento.

2. Gli interessati possono informarsi dei quantitativi e dei luoghi di magazzinaggio, rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

Articolo 2

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 216/69, il prezzo viene pagato via che le merci escono dal deposito, proporzionalmente ai quantitativi ritirati ed al più tardi il giorno precedente il ritiro.

Articolo 3

In deroga all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 216/69, se i quantitativi disponibili presso un organismo d'intervento sono inferiori a quelli per i quali siano state presentate domande d'acquisto il giorno di entrata in vigore del presente regolamento, dette domande si considerano presentate simultaneamente.

Articolo 4

Se per causa di forza maggiore l'acquirente non può rispettare i termini di presa in consegna, l'organismo d'intervento stabilisce le misure che ritiene necessarie in considerazione della circostanza addotta.

L'organismo d'intervento informa la Commissione dei singoli casi di forza maggiore e delle relative misure adottate.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 18 agosto 1975.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 195 del 18. 7. 1974, pag. 14.
(3) GU n. L 10 del 15. 1. 1975, pag. 9.
(4) GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 17.
(5) GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 10.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prezzi di vendita espressi in unità di conto per tonnellata

1. BELGIO	*Bœufs* 55 %	*Génisses* 55 %
Épaules	1 242	1 242
Spiering, avec train de côtes	1 242	1 242

2. DANIMARCA	*Ungtyre* 1 *Kvalitet*	*Kvier* 1 *Kvalitet*	*Køer* 1 *Kvalitet*	*Køer med Kalvetænder* 1 *Kvalitet*
Mørbrad	4 025	4 223	4 882	5 014
Filet	2 982	2 837	2 969	3 100
Kød af bagfjerdinger (med undtagelse af filet og mørbrad)	2 066	1 815	1 815	1 820
Udbenede forfjerdinger	1 359	1 266	1 266	1 273

3. GERMANIA	*Jungbullen*	*Ochsen*
Filets mit Kopf, ohne Strang	5 309	5 113
Dünne Roastbeefs	3 886	3 635
Kugeln	2 347	2 294
Unterschalen	2 350	2 207
Hüftstücke	2 235	2 179
Oberschalen	2 403	2 380
Verarbeitungsfleisch	1 173	1 173

4. FRANCIA	*Vaches et Bœufs*
Filets	5 010
Romstecks	2 487
Tendes de tranches	2 523
Tranches grasses	2 485
Boules de gîtes/jarrets	1 457
Entrecôte	3 133

5. IRLANDA	*Cows 1*	*Steers 1, 2 and Heifers 2*
Fillets	3 855	4 156
Striploins	1 908	2 763
Insides	—	2 004
Outsides	—	1 805
Knuckles	—	1 874
Butts	—	2 220
Hindquarters (excluding fillets and striploins)	1 211	—
Plates and flanks	—	633
Cube rolls	2 503	2 838
Forequarters (excluding cube rolls)	954	1 024

ALLEGATO II

Indirizzi degli organismi d'intervento

Belgio :	Office belge de l'économie et de l'agriculture rue de Trèves 82 1040 Bruxelles Tél. 02/513 98 20 ; Télex : 24076 Obea Bru B
Danimarca :	Direktoratet for Markedsordninger Torvegade 2 1400 København K Telex : 15 137 DK
Germania :	Einfuhr- und Vorratsstelle für Schlachtvieh, Fleisch und Fleischerzeugnisse (EVSt) 6000 Frankfurt am Main 18 Adickesallee 40 Tel. (0611) 55 04 61 ; Telex : EVFLF D 04 11156
Francia :	Office national interprofessionnel du bétail et des viandes (ONIBEV) 8-10, Boulevard de Vaugirard 75738 Paris Cedex 15 Tél. 273 88 00
Irlanda :	Departement of Agriculture and Fisheries, Agriculture House, Kildare Street, Dublin 2 Tel. (01) 78 90 11, extension 2356 ; Telex 4280 e 5118